



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Autorizzazione all'organismo denominato "ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale" ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Limone di Rocca Imperiale", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il Regolamento (UE) n. 149 della Commissione del 20 febbraio 2012 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Limone di Rocca Imperiale";

Visto il Regolamento (UE) n. 738 della Commissione del 3 luglio 2014 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l'art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il "Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;

Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

Visto il decreto n. 346260 del 16 luglio 2026, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale l'autorizzazione a “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale” è stata prorogata per un periodo di tre mesi a far data dal 19 luglio 2026;

Vista la comunicazione del 10 settembre 2026, con la quale il Consorzio del Limone di Rocca Imperiale IGP ha confermato “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale” quale struttura di controllo della indicazione geografica protetta “Limone di Rocca Imperiale”;

Considerato che in data 28 settembre 2026 “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale” ha trasmesso il Piano dei controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per la indicazione geografica protetta “Limone di Rocca Imperiale”;

Considerato che il medesimo Piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, è stato ritenuto conforme alle “Linee guida per la redazione dei piani di controllo dei prodotti ortofrutticoli a IG”;

Considerato che l'Amministrazione ha ritenuto di procedere all'approvazione della citata documentazione e alla emanazione del relativo decreto di autorizzazione triennale nei confronti di “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale”;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Limone di Rocca Imperiale”;

D E C R E T A

**Articolo 1
(Autorizzazione e durata del provvedimento)**

1. “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale”, con sede in Bologna, via Giovanni Brugnoli n. 15, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli dagli articoli 38 e 39



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Limone di Rocca Imperiale”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento UE) n. 149 della Commissione del 20 febbraio 2012.

Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)

Il Piano dei controlli e il tariffario relativi alla indicazione geografica protetta “Limone di Rocca Imperiale”, presentati da “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale”, sono approvati.

Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)

1. “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale” per tutta la durata del periodo di validità dell'autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell'Amministrazione.
3. “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale” comunica all'Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.

Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l'autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale” resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Articolo 5 (Vigilanza)

“ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Calabria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Articolo 6 (Obblighi di comunicazione)

1. “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto certificate nell'anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
2. “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell'anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
3. “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

Articolo 7 (Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L'inosservanza, da parte di “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

STEFANO
VACCARI
MASAF
02.10.2026
13:36:22
GMT+02:00